



*Prefettura di Alessandria*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 30522/2024

Alessandria, 6 giugno 2024

- Al Sig. Presidente di Confcommercio
- Al Sig. Presidente SILB Fipe
- Al Sig. Segretario provinciale Confesercenti
- Al Sig. Direttore provinciale Ascom
- e, p.c. - Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della ALESSANDRIA  
LORO SEDI

OGGETTO: Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-*bis* del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni.

Come è noto, in seguito alla emergenza sanitaria da COVID si sono susseguiti diversi interventi legislativi che, con l'intento di risollevere il settore dell'intrattenimento, hanno introdotto misure di semplificazione e liberalizzazione di attività già sottoposte a regimi autorizzatori. Il Ministero dell'Interno, nel segno di un approccio sistemico e condiviso anche con le Associazioni di categoria, è recentemente più volte intervenuto per sensibilizzare circa il pericolo di un uso distorto delle agevolazioni disposte e contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore. Si ritiene pertanto opportuno sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcuni aspetti di particolare interesse e attualità.

L'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il regime semplificato della SCIA – introdotto dall'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 - per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità destinati ad un massimo di 2000 partecipanti e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Quest'ultimo elemento deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 – 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Tanto premesso, si evidenzia che la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per la Attività produttive (SUAP) ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente volto a eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all'organo di vigilanza.



*Prefettura di Alessandria*  
*Ufficio territoriale del Governo*

E' stata altresì segnalata un'applicazione distorta e strumentale del citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020: taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è soggetto attivo del ballo.

Sono esenti dal sistema autorizzatorio che discende dagli articoli 68, 69 e 80 TULPS, gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno), semprechè rappresentino un'attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.

Sono pertanto considerati esenti dalla disciplina dei pubblici spettacoli e dai controlli delle Commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove invece siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (a titolo semplificativo, allestimenti di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente, ecc.) e, quindi tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, sono applicabili le richiamate disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione previste per gli spettacoli e i trattenimenti pubblici.

Nel richiamare l'attenzione su quanto sopra segnalato, si confida nella consueta collaborazione per garantire il rispetto e la puntuale applicazione della normativa.

IL PREFETTO  
(Vinciguerra)

LS/gm